

TITOLO I = COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE

Articolo 1 – Costituzione e Affiliazione

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021 e ss. mod, una associazione sportiva dilettantistica, sotto la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica **COMMERCIALISTI TENNISTI ITALIANI “ NELLO VAGLIO “**, in breve **“A.S.D. COMMERCIALISTI TENNISTI ITALIANI “ NELLO VAGLIO “**, in sigla **A.C.T.I. ASD**, che nel prosieguo del presente statuto (“Statuto”) è indicata con il termine di “Associazione”.
2. L’Associazione si dichiara apolitica, aconfessionale e non razziale e non ha fine di lucro.
3. L’ordinamento interno dell’Associazione si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
4. L’Associazione non ha personalità giuridica, che si riserva di chiedere con delibera di Assemblea.

Articolo 2 – Sede e Colori Sociali

1. L’Associazione ha sede legale/domicilio fiscale in **San Giuseppe Vesuviano (NA), via Passanti, 257 cap 80047**, mentre la sede sportiva è itinerante, è varia in base alla località dove si organizzano gli eventi sportivi.
2. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
3. I colori sociali sono **bianco e verde**.
4. Il marchio dell’Associazione, è identificato in un cerchio di colore verde, con all’interno 2 racchette incrociate ed una classica pallina da tennis, al di sotto segue la denominazione A.C.T.I. come da logo qui riportato.
5. Il cambiamento del logo non prevede la modifica dello statuto, ma la sola visione ed approvazione del Consiglio Direttivo.



il cui cambiamento non prevede la modifica dello statuto

Articolo 3 - Scopi

1. L’Associazione esercita, in via stabile e principale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2021, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel (“FITP”) **o di altri enti cui riterrà di affiliarsi, ivi comprese la gestione di impianti sportivi, lo sviluppo, la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dei propri associati; in particolare, ha come finalità precipua la pratica, agonistica e non, in primis del tennis, del padel, del beach tennis, pickleball, del tennis in carrozzina, del tennis tavolo e di altre presenti o future, discipline sportive di racchetta, a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano e anche all’estero, attraverso la partecipazione, con propri associati, tesserati e/o atleti aggregati, a manifestazioni, individuali o a squadre, ed infine come scopo ultimo creare per i propri associati e loro famiglie momenti sportivi, ludico culturali, di ritrovo, ricreazione ed aggregazione.**

2. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

- la vendita di articoli sportivi;
- l'organizzazione e la gestione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, per attività di ospitalità sportiva, ristorazione bar e ritrovi sociali, culturali, ricreativi ma anche la gestione di centri benessere o fisioterapici con obiettivi di autofinanziamento; in proposito, l'Associazione può attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate e collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- **Direttamente o con l'aiuto dei propri associati, ricercare Patrocinatori, Egide e Sponsor di supporto per le proprie attività sportive;**

Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea dei soci, con le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 5 - Affiliazione

1. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel ("FITP") e, se richiesto dai soci, nello spirito di ampliamento delle attività sportive e culturali, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può affiliarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, anche paralimpici.

2. L'Associazione, per sé e per i suoi associati, iscritti, partecipanti, ed atleti aggregati, osserva e fa osservare lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali delle Federazioni o Discipline o Enti di Promozione sportiva cui è affiliata, nonché la normativa del CONI, impegnandosi altresì a conformarsi alle direttive del CONI.

3. L'Associazione rispetta le disposizioni emanate dalle federazioni sportive internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata e accetta i provvedimenti disciplinari degli organi competenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Discipline Sportive Associate adottati a suo carico, nonché le decisioni delle autorità sportive adottate in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

4. L'Associazione garantisce l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti a presidio della lotta alla violenza di genere adottati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate.

5. L'Associazione adempie gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli altri affiliati, e provvede al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale.

6. L'associazione si impegna ad aderire agli scopi attività e/o iniziative, più interessanti e/o le più

vicine ai propri scopi, che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sia direttamente che indirettamente attraverso Enti di loro emanazione, intendano effettuare.

7. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione stessa e agli altri affiliati.

TITOLO II = ASSOCIATI

Articolo 6 - Associati - Atleti aggregati/tesserati

1. L'Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dello Statuto.
2. Può essere istituita la categoria di aggregati/tesserati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'Associazione; possono partecipare solo a tale tipo di attività, non hanno diritto di voto se non risultano anche soci.

Articolo 7 - Ammissione all'Associazione

Possono essere associati tutte le persone fisiche, maggiorenni, italiane e straniere, e gli enti di diritto privato senza scopo di lucro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio direttivo, che siano accettati dal medesimo Consiglio direttivo, che versino la quota di iscrizione e quella annuale e che dichiarino nella domanda di ammissione come da successivo punto.

1. L'ammissione all'Associazione, è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) **Iscrizione all'albo di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ma anche chi è iscritto negli elenchi dei praticanti. Rientrano anche omologhi professionisti stranieri. Infine si possono iscrivere anche chi è stato in passato iscritti ad un ODCEC, oppure si sia abilitato alla professione di commercialista.**
 - b) **In caso enti di diritto privato senza scopo di lucro, devono avere omologhi scopi dell'A.C.T.I.**
 - c) presentazione della domanda;
 - d) pagamento dei contributi associativi, comprensivo del costo della tessera federale atleta non agonista (per chi pratica attività sportiva) o socio (per chi non pratica alcuna attività sportiva);
 - e) accettazione senza riserve dello Statuto,
 - f) accettare gli eventuali regolamenti sociali, emanati dal Consiglio Direttivo;
 - g) accettare le deliberazioni degli organi sociali;
 - h) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati/tesserati atleti.
3. I soci, una volta ammessi all'Associazione, versata la quota sociale, hanno, senza discriminazione alcuna:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto consuntivo di esercizio annuale;

- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
4. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
5. L'iscrizione all'associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio direttivo.
6. La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:
- per recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
 - per morosità, qualora l'associato, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata o Pec;
 - per esclusione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - inadempienza alle prescrizioni del regolamento interno;
 - inadempienza allo Statuto e ai regolamenti stabiliti dalla FITP [o altro *organismo sportivo cui intende affiliarsi in seguito*];
 - inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
 - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione;
 - condotta contraria alle attività dell'associazione;
 - quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
 - per decesso.
7. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera motivata di esclusione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata o Pec; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.
8. Gli associati morosi, ovvero coloro non in regola coi pagamenti:
- a) Per essere riammessi, a partecipare alle attività sociali, versando tutte le quote sociali arretrate;
 - b) In casi eccezionali, rispetto al suddetto punto a), se il socio non ha partecipato alla vita sociale per motivi di forza maggiore, o non dipesi dalla sua volontà, il direttivo può decidere di riammetterlo, solo che il socio si sia ravveduto, pagando oltre alla quota sociale dell'anno in corso, anche quella dell'anno precedente.

Articolo 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto:
- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per ogni altra questione posta all'ordine del giorno;
 - di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare a tutte le attività e le iniziative promosse dall'associazione;
 - di usufruire di tutti i servizi dell'associazione posti a disposizione degli associati;
 - di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno.
2. Gli associati sono obbligati a:
- osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- osservare lo statuto ed i regolamenti stabiliti dalla FITP [o altro *organismo sportivo a cui l'Associazione in futuro intenderà affiliarsi*] riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
 - osservare le norme e le direttive del CONI;
 - osservare il regolamento interno elaborato e deliberato dal consiglio direttivo, sempre nel rispetto dello statuto, ad integrazione di quest'ultimo, all'intento di dettagliare nei minimi particolari l'operatività dell'A.c.t.i., ma comunque non potrà mai essere in contrasto con lo statuto;
 - pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
 - pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo;
 - utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.
3. Inoltre, i soci devono stare attenti ad evitare e far evitare, ogni comportamento volto all'abuso psicologico, all'abuso fisico, alla molestia sessuale, all'abuso sessuale, alla negligenza, all'incuria, all'abuso di matrice religiosa, al bullismo e al cyberbullismo, ai comportamenti discriminatori e all'abuso di mezzi di correzione con l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta e la nomina del responsabile (D. Lgs n. 231/2001, D. Lgs n. 36/2021, D. Lgs n. 39/2021).

Articolo 9 – Tesserati o atleti aggregati

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. I tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza.
3. I tesserati possono utilizzare le strutture sportive dell'associazione e partecipare alle iniziative promosse secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.

Articolo 10 - Quote associative e contributi

1. Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione.
 - l'assemblea degli associati;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente del Consiglio direttivo;

- l'organo di controllo, ove nominato dall'assemblea o obbligatorio in base alla legge.
2. L'elezione degli organi dell'associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 12 - Assemblea degli associati

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati cui spetta il diritto di voto possono esprimere un solo voto e massimo uno in delega. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, ovvero in caso di impedimento dal Vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

La convocazione delle Assemblee dei Soci Ordinarie o Straordinarie avverrà minimo 8 giorni prima della riunione mediante una o più metodiche idonee decise dal Consiglio Direttivo che potranno essere: affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati mediante lettera o e-mail (al recapito risultante dal libro degli associati) o pubblicazione nel sito internet istituzionale o nei social network associativi, o altre metodiche considerate idonee allo scopo.

2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Per determinati argomenti, al di là che l'Assemblea sia in prima o seconda convocazione, per deliberare sono richieste le seguenti maggioranze qualificate:

- a) eleggere il presidente dell'Associazione metà più uno degli aventi diritto al voto;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo metà più uno degli aventi diritto al voto;
- c) revocare il Consiglio Direttivo metà più uno degli aventi diritto al voto;
- d) deliberare l'approvazione e le modificazioni statutarie metà più uno degli aventi diritto al voto;
- e) approvazione o ratifica dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D. Lgs. 36/2021, un terzo degli aventi diritto al voto.

4. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla Legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:

- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati prima dell'Assemblea i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura dell'Associazione – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, in ogni modo il segretario deve essere sempre collegato alla riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

5. L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.
6. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, proposto dal Consiglio direttivo.
7. L'avviso di convocazione dell'assemblea, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato a ciascun interessato nelle modalità previste al suddetto art. 12 punto 1.
8. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di 1 (una) delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.
9. La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo se costituito o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione sempre secondo i termini stabiliti dall'art. 12 punto 1.
10. L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) nominati dall'assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata di 2 (due) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della FITP [o altro organismo sportivo a cui si intende affidarsi in seguito].
2. È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
3. La carica di presidente e di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta, da erogare in base ai regolamenti interni.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la Relazione illustrativa, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove, oppure con modalità telematiche.
5. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante strumento idoneo, a ciascun consigliere e ciascun membro dell'organo di controllo almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà

contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta anche mediante strumenti informatici, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo.

7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

8. I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

9. Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

10. Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere motivatamente le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

11. Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio e su approvazione del presidente, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

12. Elabora e delibera il regolamento (o i regolamenti) interno, sempre nel rispetto dello statuto, ad integrazione di quest'ultimo, all'intento di dettagliare nei minimi particolari l'operatività dell'A.c.t.i, stabilire le regole dei rimborsi spese ai membri del consiglio direttivo, agli associati, ai volontari o chi per essi, ma comunque non potrà mai essere in contrasto con lo statuto. Lo stesso regolamento va in funzione solo dopo visione e ratifica da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 14 - Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica 2 (due) anni. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio direttivo ed attribuisce ruoli e compiti specifici ai consiglieri.

2. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

3. Il Presidente rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

4. Il Presidente è responsabile della comunicazione dell'associazione, sia quella analogica, che quella digitale, cioè per il sito ufficiale e per i social. Nella funzione il presidente, può farsi aiutare o delegare altri consiglieri o soci, o esperti esterni.

Articolo 15 - Organo di controllo

1. Al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, nei casi previsti dalla legge, oppure quando l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, è istituito un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, revisore legale, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.
2. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica 2 (due) esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.
3. Il revisore legale dura in carica 2 (due) esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.
4. I sindaci, ovvero il revisore legale, devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.
6. L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Articolo 16 - Bilancio

1. Gli esercizi sociali dell'associazione si aprono il **primo Luglio** e si chiudono il **30 Giugno** dell'anno successivo.
2. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 6 mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio o il rendiconto economico-finanziario e la Relazione illustrativa. Dal bilancio o rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

Articolo 17 - Divieto di distribuzione di utili

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 18 - Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

1. La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Articolo 19 - Modifiche allo Statuto

1. Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'assemblea degli associati in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Articolo 20 - Scioglimento dell'associazione

1. L'assemblea che delibera:

- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'associazione,

è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

2. In caso di scioglimento dell'associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati; conclusa la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla FITP (o altro Organismo sportivo a cui si intende affiliarsi in futuro) o dal CONI.

Articolo 21 - Norme di rinvio

1. Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile, al DLgs. 36/2021 ed alle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del **25/06/2024** e sarà depositato a cura del presidente o suo delegato presso l'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

San Giuseppe Vesuviano li 25/06/2024

Presidente - Firma

.....

Segretario - Firma

.....